

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli

Presidente

dott. Pierpaolo Grasso

Consigliere

dott. Giovanni Natali

Primo Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **37344** del registro di Segreteria, a

istanza della Procura regionale, nei confronti di:

Biagio Maria COSTANTINO, nato a Casarano (LE) il 3.4.1965

(CSTBMR65D03B936R), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni

Giuseppe Pagliarulo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Casarano alla via Francesco Ferrari n. 54 (domicilio digitale:

pagliarulo.giovannigiuseppe@ordavvle.legalmail.it);

visti l'atto di citazione della Procura regionale del 19.4.2023, la sentenza di

questa Sezione n. 67 del 26.3.2024, la sentenza della Sezione seconda

giurisdizionale centrale d'appello n. 79 del 9.4.2025 nonché l'atto di citazione

in riassunzione depositato il 16.4.2025;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

uditi all'udienza del 24.9.2025 – relatore il dott. Giovanni Natali e segretario

del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino – il Pubblico Ministero in persona

G. 37344

del S.P.G. dott.ssa Maria Stefania Balena e l'Avv. Pagliarulo per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con atto di citazione depositato il 19.4.2023, ritualmente notificato, la Procura regionale ha chiesto la condanna dei sigg. Carmine Micocci e Biagio Maria Costantino – già dipendenti dell'INPS in servizio presso la sede di Casarano – al risarcimento del danno da disservizio, sofferto dall'Istituto di previdenza a causa di loro condotte illecite, oggetto del procedimento penale n. 260/07 R.G.N.R. e del conseguente giudizio che ha interessato diversi imputati. Detto giudizio è stato definito:

- in primo grado, dal Tribunale di Lecce, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 3341 depositata il 22.12.2015, che ha tra l'altro: *i)* condannato i sigg. Micocci e Costantino per i reati di cui ai capi a) art. 416 c.p. (associazione per delinquere) e k) artt. 81, 100, 112, n. 1, 640 c.p. (truffa) limitatamente ai reati consumati successivamente al 16.8.2006; *ii)* condannato il sig. Costantino in relazione al capo q) art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); *iii)* dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti dei sigg. Micocci e Costantino in relazione al citato capo k) limitatamente ai reati consumati in data antecedente al 16.8.2006, nonché al capo l) artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 2 e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico); *iv)* condannato il sig. Costantino in relazione al capo ao (artt. 81, 110, 12 comma 1, 3, 3-bis lett. a) e lett. c bis) del d.lgs.25.7.1998, n. 286); *v)* dichiarato il sig. Costantino interdetto dai pubblici uffici per cinque anni; *vi)* condannato il sig. Costantino (unitamente agli altri imputati giudicati colpevoli) al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede;

G. 37344

- in secondo grado, dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Unica Penale, con sentenza n. 100 depositata il 16.4.2018 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha tra l'altro: *i)* dichiarato non doversi procedere nei confronti dei sigg. Micocci e Costantino in relazione al reato *sub* capo k) e del sig. Costantino in relazione al reato *sub* capo q); *ii)* assolto il sig. Costantino dal reato *sub* ao); *iii)* eliminato per entrambi la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;

- in ultimo grado, dalla Corte di cassazione, Sezione Prima Penale, con sentenza n. 44110 depositata il 29.11.2021, che ha dichiarato inammissibili, tra gli altri, i ricorsi proposti dai sigg. Micocci e Costantino avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018.

In sintesi, quanto al sig. Costantino, all'esito di tale ultima sentenza è divenuta definitiva la condanna per il reato di associazione a delinquere di cui all'art. 416 c.p.

2. – Con l'atto di citazione la Procura regionale ha rappresentato che:

- i convenuti facevano parte di un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno dell'INPS mediante la precostituzione – da parte del titolare di uno studio di consulenza del lavoro (sig. G. Acquaviva) con il concorso di collaboratori del medesimo studio, sindacalisti, impiegati dell'Istituto previdenziale, titolari di imprese compiacenti – di rapporti di lavoro fittizi presso imprese talora ignare, talora compiacenti, al fine di far conseguire indebite prestazioni previdenziali ai lavoratori o altre agevolazioni previste dalla normativa in materia di mobilità, cassa integrazione guadagni (CIG) e contribuzione previdenziale, alle imprese;

- quanto alla responsabilità del sig. Costantino per il reato associativo, il

G. 37344

giudice penale evidenziava il suo contributo per avere sia assicurato i sodali di

far conseguire una serie di integrazioni salariali indebite, in relazione alle

autorizzazioni al pagamento diretto delle stesse, sia rivelato notizie e

informazioni inerenti allo stato delle pratiche e a un'ispezione in corso;

- lo stesso giudice penale riscontrava la collaborazione del sig. Micocci

nell'ambito dell'associazione a delinquere in relazione a richieste di

integrazioni salariali per CIG e di autorizzazione al pagamento diretto e anche

per avere rilevato informazioni riservate e segrete con sistematica percezione

di somme di denaro proporzionali agli importi che tramite la sua positiva

istruttoria consentiva fossero erogati indebitamente;

- oltre alla partecipazione all'associazione per delinquere per la quale hanno

riportato condanna, ai sigg. Micocci e Costantino erano stati ascritti reati

contro la pubblica amministrazione, in relazione ai quali nel giudizio di appello

è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione;

- le condotte poste in essere nell'ambito del sodalizio illecito hanno causato

all'INPS un danno (consistente nelle illegittime liquidazioni di trattamenti di

sostegno al reddito) pari € 1.754.03,88, recuperato in via amministrativa (alla

data della citazione) per € 259.060,34;

- a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 44110/2021, con

provvedimenti del 22.11.2021 veniva irrogata ai sigg. Micocci e Costantino la

sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;

- sulla base della *notitia damni* trasmessa con nota

INPS.0980.29/06/2022.0008826 e all'esito dell'attività istruttoria svolta,

nell'ottobre 2022 la Procura regionale notificava ai sigg. Micocci e Costantino

invito a fornire deduzioni *ex art. 67* del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (codice della

G. 37344

giustizia contabile, c.g.c.), prefigurando una loro responsabilità per

complessivi € 190.921,72, di cui:

1) € 54.697,94 in solido, importo calcolato dall'INPS in relazione al

corrispettivo erogato per le prestazioni effettuate dai dipendenti coinvolti nel

ripristino della normalità amministrativa e, segnatamente, con riferimento

all'impegno orario di: *i) alcuni ispettori nominati ausiliari di P.G. per la*

verifica di pratiche di concessione di provvidenze economiche nell'ambito

della CIG e di altri benefici a sostegno del reddito; *ii) alcuni funzionari*

incaricati di lavorare 5.000 pratiche CIG che sarebbero rimaste arretrate a

causa della ridotta prestazione resa dai due convenuti in conseguenza

dell'attività svolta a favore del sodalizio criminoso a cui avevano aderito;

2) € 85.368,09 a carico del sig. Micocci ed € 50.855,69 a carico del

sig. Costantino, a titolo di quota parte (50%) delle retribuzioni dai medesimi

percepiti nel periodo (dal 2001 al 3.2.2009) di svolgimento della loro attività

criminosa;

- le deduzioni venivano fornite con note del 12.12.2022 (Micocci) e

dell'11.1.2023 (Costantino, a seguito di richiesta di proroga del termine

originariamente fissato, assentita con decreto del P.M. del 16.12.2022); il

sig. Costantino formulava anche istanza di audizione, tenuta in data 11.1.2023;

- con decreto del 24.1.2023 *ex artt. 55, comma 2, e 67, comma 7, c.g.c.*, la

Procura chiedeva alla Direzione regionale INPS di fornire elementi informativi

ulteriori rispetto a quelli prodotti con la citata nota del 29.6.2022; tale richiesta

veniva riscontrata con nota INPS.0980.09/03/2023.0003874, che quantificava

in € 85.239,29 (a fronte degli originari € 54.697,94) il danno da disservizio

connesso con le spese sostenute per il ripristino della normalità amministrativa.

G. 37344

Ritenendo le deduzioni non idonee a superare le contestazioni mosse con l'invito a dedurre, con l'atto di citazione la Procura – sulla base del riscontro dell'INPS da ultimo citato e rivalutata *in melius* la posizione del sig. Costantino (segnatamente, opinando che lo stesso avesse rivestito un ruolo di minore rilievo sia nell'associazione illecita sia all'interno dell'INPS) – chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in favore dell'Istituto previdenziale nei seguenti termini: *i*) € 85.239,29 in solido a titolo di dolo; *ii*) € 15.309,13 a carico del sig. Costantino ed € 85.368,09 a carico del sig. Micocci, in entrambi i casi a titolo di dolo, quale quota parte (rispettivamente, 20% e 50%) della retribuzione percepita nel periodo della loro partecipazione al sodalizio delittuoso; il tutto per complessivi € 185.916,28, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

3. – Il sig. Costantino si costituiva in giudizio con memoria depositata il 21.9.2023, eccependo: *i*) la nullità dell'atto di citazione per non essere stati chiariti gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta e del contributo causale alla realizzazione del danno da disservizio contestato; *ii*) la nullità dell'atto di citazione perché fondato su acquisizioni pervenute nel fascicolo istruttorio oltre il termine assegnato dal procuratore contabile; *iii*) l'inammissibilità dell'atto di citazione per avere la Procura regionale riaperto, senza provvedimento motivato, in violazione dell'art. 70 c.g.c., un fascicolo istruttorio (n. 635/10/PCN) già archiviato relativo ai medesimi fatti; *iv*) la prescrizione dell'azione risarcitoria.

Nel merito, la difesa del sig. Costantino deduceva l'infondatezza della domanda risarcitoria sostenendo: *i*) l'inidoneità dell'acclarata appartenenza al vincolo associativo ai fini della prova in ordine all'esistenza del danno da

G. 37344

disservizio lamentato, tenuto conto dei compiti e delle mansioni svolte presso l'INPS nel periodo in contestazione e dettagliatamente illustrate; ii) l'insussistenza della rivelazione del segreto d'ufficio oggetto di valutazione in sede penale; iii) l'insussistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere e il danno da disservizio contestato; iv) l'insussistenza del danno da disservizio. Infine, il convenuto deduceva l'inesistenza del vincolo della solidarietà dal lato passivo e l'infondatezza della pretesa nel *quantum*.

4. – All'esito dell'udienza dell'11.10.2023 questa Sezione emetteva l'ordinanza n. 61 del 18.10.2023 con cui, al fine di vagliare la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dal sig. Costantino, disponeva l'acquisizione di copia del fascicolo istruttorio della Procura regionale contrassegnato dal n. 635/10/PCN nonché di copia della costituzione di parte civile dell'INPS nell'ambito del giudizio penale a carico dei convenuti oltre a notizie in ordine all'eventuale giudizio per la quantificazione dei danni promosso dall'Istituto dinanzi al giudice ordinario a seguito delle statuizioni civili contenute nel giudicato penale, onerando di tale incombente istruttorio la Procura regionale.

5. – In data 1.12.2023 la Procura regionale depositava una nota di riscontro dell'INPS (prot. nr 19518 del 5.11.2023) con copia della costituzione di parte civile nel processo penale e copia del fascicolo istruttorio n. 635/10/PCN.

6. – Il 30.1.2024 il difensore del convenuto depositava un'istanza con cui, tra l'altro, eccepiva l'illegittimità e l'inutilizzabilità dell'attività investigativa e delle acquisizioni poste in essere dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento di cui al F.I. 635/2010PPA, successive al relativo decreto di archiviazione datato 8.9.2017, chiedendo lo stralcio dal fascicolo processuale della sopra richiamata documentazione.

G. 37344

7. – All’esito della pubblica udienza del 31.1.2024, con sentenza n. 67 del 26.3.2024 questa Sezione ha:

- riconosciuto la responsabilità del sig. Micocci, condannandolo al pagamento di € 170.607,38 in favore dell’INPS;

- dichiarato prescritta l’azione promossa nei confronti del sig. Costantino.

Ciò in quanto: *i)* da un lato, la conoscibilità da parte dell’amministrazione di appartenenza dei danni causati dalla condotta illecita dei convenuti fosse avvenuta, al più tardi, alla data (3.7.2009) del decreto che disponeva il rinvio a giudizio in sede penale; *ii)* dall’altro, a fronte di tale conoscibilità, tanto la costituzione di parte civile dell’INPS quanto le costituzioni in mora indirizzate al sig. Costantino non avrebbero mai richiamato il danno da disservizio, così impedendo il decorso del termine prescrizione.

8. – Con sentenza n. 79 del 9.4.2025 la Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello di questa Corte ha accolto il ricorso avverso la sentenza n. 67/2024 promosso dalla Procura regionale presso questa Sezione limitatamente alla statuizione recante la dichiarazione di prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata nei confronti del sig. Costantino.

Secondo il giudice dell’appello, posto che:

- secondo l’incontestato assunto del primo giudice, l’esordio della prescrizione dell’azione risarcitoria risale al 3.7.2009, data del decreto di rinvio a giudizio del sig. Costantino;

- alla costituzione di parte civile, formalizzata dall’INPS nel novembre 2009, può annettersi valenza interruttiva, tenuto conto altresì che essa è stata avanzata per il ristoro dei danni patrimoniali oltre che di quelli ulteriori accertati e accertandi, nonché dei danni non patrimoniali e di immagine;

G. 37344

- in ragione della coltivazione, da parte dell'Ente previdenziale, dell'iniziativa in tutti i gradi del giudizio penale, l'effetto interruttivo si è protratto fino alla conclusione del medesimo giudizio, avvenuta con la lettura del dispositivo all'esito dell'udienza del 2.4.2021, nell'ambito del grado definito con la citata sentenza della Corte di cassazione n. 44110/2021; alla data della notifica dell'invito a dedurre (26.10.2022) non era decorso il termine quinquennale di prescrizione *ex art. 1, comma 2, della l. 14.1.1994, n. 20.*

9. – Con atto di citazione depositato il 16.4.2025 la Procura regionale ha riassunto il giudizio nei confronti del sig. Costantino, chiedendone la condanna – *«nei termini e per le ragioni di cui all'atto di citazione depositato in data 19 aprile 2023 che qui deve intendersi integralmente richiamato»* (p. 6 della citazione in riassunzione) – al risarcimento del danno in favore dell'INPS per complessivi € **100.548,42** a titolo di dolo, di cui € 85.239,29 con vincolo di solidarietà con il sig. Micocci (già condannato con la sentenza n. 67/2024 di questa Sezione giurisdizionale), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

10. – Il sig. Costantino si è costituito con memoria depositata il 4.9.2025, chiedendo di:

- in via preliminare, dichiarare: *i)* la nullità del procedimento riassuntivo per omesso contraddittorio nei confronti del sig. Micocci, litisconsorte necessario processuale; *ii)* la tardività delle produzioni della Procura del 29.11.2023 - 1.12.2023; *iii)* la nullità dell'atto di citazione;

- in via gradata e sempre preliminarmente: *i)* dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda; *ii)* rigettare la domanda in quanto prescritta l'azione;

G. 37344

- in subordine e nel merito, rigettare la domanda perché infondata nell'*an* e nel *quantum*;

- in estremo subordine, accogliere la domanda nei limiti di giustizia, applicando il combinato disposto degli art. 83 c.g.c. e 1 della l. n. 20/1994.

Sono state altresì reiterate le richieste istruttorie e di ammissione di prova per testi avanzate con la memoria del 21.9.2023.

11. – Alla pubblica udienza del 24.9.2025 il rappresentante della Procura si è riportato alla citazione chiedendone l'accoglimento; l'avv. Pagliarulo ha illustrato la memoria difensiva e insistito per il relativo accoglimento, soffermandosi sulle prospettate inammissibilità e prescrizione dell'odierna azione erariale.

12. – La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. – La valorizzazione del principio di sinteticità degli atti (art. 5, comma 2, c.g.c.) rende cogente l'applicazione della regola della ragione più liquida, alla cui stregua deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di questioni che, in base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere oggetto di esame prioritario.

In proposito, la Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto «*la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria "scala" delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di un siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto processo (cfr., sulla scorta*

G. 37344

dell'intervento delle Sezioni Unite appena richiamato, Cass. sez. 6 - L, 28 maggio 2014 n. 12002: "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre." ; successivamente si sono poste sulla medesima linea ex plurimis Cass. sez. 5, 11 maggio 2018 n. 11458 e Cass. sez. 5, ord. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. sez. 3, 6 settembre 2022, n. 26214)» (Cass. civ., Sez. V, ord. 3269 del 5.2.2024).

Il principio in esame è volto dunque ad assicurare effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, alla stregua del criterio di economia processuale. Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale è di pacifica applicabilità, detto principio consente di modificare l'ordine secondo cui, alla stregua dell'art. 101 c.g.c., le questioni andrebbero decise (*ex multis*, di recente, Corte dei conti, Sez. I giur. centr. app., sent. n. 177/2025 e n. 152/2025; Sez. II giur. centr. app., sent. n. 60/2025 e n. 46/2025; Sez. III giur. centr. app., sent. n. 132/2025, n. 115/2025 e n. 110/2025).

2. – Nella vicenda in esame, in applicazione del criterio della ragione più liquida, si ritengono insussistenti gli elementi per affermare la responsabilità del convenuto con riferimento al danno da disservizio invocato dal requirente.

G. 37344

3. – Con riferimento al sig. Costantino, l’atto di citazione (a cui – come visto – la citazione in riassunzione fa pedissequo rinvio) richiama ampi stralci della sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018 (pp. 137 ss.), che ha confermato la condanna a carico dell’odierno convenuto per il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe in danno dell’INPS.

In particolare, la citazione della Procura regionale riferisce che:

- la sentenza della Corte di Appello di Lecce ha accertato una sequenza di sms e telefonate intersorsi nella serata del 3.4.2007 e nei giorni successivi tra il sig. Costantino e il sig. Acquaviva (indicato come «A.» nella stessa sentenza e legale rappresentante della Calzaturificio AG S.r.l, ditta interessata da un’istanza di CIG in pagamento diretto autorizzata ma non liquidata; istanza oggetto di verifica ispettiva interna dell’INPS: cfr. *infra*);

- secondo il giudice di appello, *«E’ pur vero che Costantino mantiene distacco e controllo mostrando di non voler aderire a nessuna delle richieste dell’A. (che esorta a "non fare nulla"), ma è altrettanto vero che, in quella occasione, l’imputato era, per così dire, in una botte di ferro, dal momento che nessuna liquidazione era ancora intervenuta da parte del Reparto di appartenenza del Costantino con riferimento alla pratica rinvenuta nell’ufficio dell’imputato. In buona sostanza, quella pratica, evidentemente fasulla, non era per nulla pericolosa dal punto di vista del Costantino. Certo è che A. faceva comunque tesoro delle "confidenze" del Costantino... "Con la sua condotta il Costantino ha favorito A., di cui conosceva i traffici illeciti, e ne ha favorito le 'contromosse' tese ad inquinare le prove e ad aggirare i controlli amministrativi... dal complesso di tali conversazioni traspare*

G. 37344

chiaramente che il pubblico dipendente Biagio Maria Costantino, nel corso dell'incontro avvenuto nella serata del 3 aprile 2007, aveva riferito a G.A. notizie a sua conoscenza per ragioni del suo ufficio, relative all'acquisizione, da parte dell'ispettore MARIANO, di un fascicolo del Calzaturificio A.G. S.r.l. per una verifica interna disposta dall'istituto previdenziale»;

- con riferimento alle responsabilità del sig. Costantino in ordine ai delitti di truffa e falso (capi di imputazione k) e l) e «malgrado la prevalente dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione», secondo la sentenza del giudice d'appello penale «deve ritenersi che il Costantino fosse consapevole pienamente della fittizietà delle pratiche relative al Calzaturificio AG S.R.L.. Se così non fosse stato egli non avrebbe avuto alcun motivo di segnalare all'Acquaviva la circostanza che il fascicolo relativo alla CIG autorizzata, da ottobre 2003 a gennaio 2004, con pagamento diretto dell'indennità di cig ai dipendenti del "solito" Calzaturificio AG S.R.L. (in questo caso si trattava di CIG in favore di lavoratori fittizi) era oggetto di verifica ispettiva, né si sarebbe ritenuto al sicuro per il sol fatto di non aver ancora provveduto all'emissione dei mandati di pagamento. A sua volta, A., una volta fatta "sparire" la documentazione afferente all'azienda, non avrebbe sentito la necessità di far sapere al Costantino, che evidentemente considerava Suo sodale, di aver 'messo tutto a posto'. Un altro elemento che depone a favore della consapevolezza, in capo al Costantino, di operare in favore delle imprese clienti dello studio Acquaviva è costituito dalla conversazione telefonica intercettata in data 27.03.2007, nell'ambito della quale A.G., parlando con S.P. (gestore di fatto del Tomaificio "EURO 2000" di Casarano (anche egli inizialmente imputato nei capi a), w), x) y), 2), ao), ap) ma che poi

G. 37344

ha definito la sua posizione con il rito del patteggiamento), proprio in relazione ad una istanza di pagamento diretto della cassa integrazione guadagni, gli dice di aver parlato con 'Biagio' (ovviamente si riferisce al COSTANTINO), il quale gli aveva comunicato che in quel momento non si sarebbe potuto fare il pagamento diretto, in quanto era in corso l'ispezione da parte dei funzionari dell'Inps ("là non si può fare il pagamento diretto, sai? C'è l'ispezione ora, quindi tocca che te li conguagli diversamente i soldi, hai capito?") (progr. 1633 - R.I. 253/07). Biagio COSTANTINO, pertanto, aveva messo in guardia l'A. circa il rischio che avrebbero corso nel caso in cui fosse stato dato corso al pagamento diretto della cig, essendo in corso l'ispezione. È irrilevante che, in quel periodo, il Costantino non si occupasse più direttamente della liquidazione delle prestazioni. A sua volta, A. ha riferito dopo che era pervenuta da Roma l'autorizzazione per il primo pagamento diretto della cassa integrazione guadagni per la AG, egli si recò a parlare con Costantino Biagio, chiedendogli il favore di liquidare subito le somme, dicendogli che i dipendenti da parecchio tempo non lavoravano e avevano bisogno di soldi; Costantino si mise subito a disposizione e gli liquidò tutte le pratiche per il periodo dicembre 2002-febbraio 2003; egli allora gli 'regalò' 500 euro complessive e Costantino se le prese senza dire nulla (...) La disponibilità del Costantino in favore del sodalizio è evidenziata dalla circostanza che allorquando il 18.04.2007 Ispettori dell'INPS di Lecce effettuano un accesso presso lo Studio di consulenza A. al fine di verificare le posizioni contributive di alcuni soggetti, tra i quali la stessa segretaria dello studio, C.F., causando non poche preoccupazioni ai fratelli A., G. rassicura il fratello che, preoccupato, vuole prendersi lui tutte le responsabilità, dicendo

G. 37344

che avrebbe chiamato Costantino, lasciando intendere, immediatamente, che il contatto con il funzionario pubblico avrebbe potuto risolvere 'la questione (si veda la conversazione del 18.04.2007 nr. 379 riportata in relazione ai capi c) e d)). A.G. ha anche riferito che il Costantino lo favoriva sia nel passargli informazioni inerenti lo Stato delle pratiche e il giorno in cui vi sarebbe stato il pagamento e ciò tanto per il pagamento diretto delle CIG, che era il suo specifico settore di competenza, quanto anche per il pagamento delle indennità di disoccupazione. A dire dell'A., il Costantino ben sapeva che si trattava di prestazioni di cassa integrazione o di disoccupazione indebite ("fasulle"), sia perché glielo aveva detto, sia perché lui stesso se ne era accorto, tanto che quando vi è stato il caso di tre domande di disoccupazione ancor più fasulle ("che non stavano né in cielo né in terra) poiché riguardavano soggetti che neppure formalmente erano stati assunti, egli glielne liquidò rapidamente ("uno prese 5.000, l'altro 3.000, l'altro 1.800") e gli chiese, in questo caso, 500 euro per ciascuna di esse.

La questione dell'assenza di competenza in capo al Costantino in materia di liquidazione delle indennità di disoccupazione non riveste particolare rilievo ove si consideri che la condanna, quanto al capo K, ha riguardato solo i pagamenti diretti di CIG, mentre è ben possibile che il Costantino avesse, all'interno del proprio luogo di lavoro, i canali giusti a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui tempi di liquidazione anche delle indennità di disoccupazione, restando una mera affermazione dell'A. quella che, in circostanze peraltro nemmeno specificate, il Costantino possa aver liquidato indennità di disoccupazione in favore di soggetti che non risultavano neppure formalmente assunti ricevendo un compenso. Di Contro, l'A. è risultato

G. 37344

credibile quanto alle condotte attribuite nel capo k all'imputato in considerazione del riscontro proveniente dalle intercettazioni telefoniche e dagli sms che si sono analizzati fin dal primo grado di giudizio»;

- sotto il profilo psicologico, la consapevolezza del sig. Costantino in ordine alla irregolarità/fittizietà delle pratiche sarebbe risultata confermata da un ampio compendio probatorio, come ad esempio «le conversazioni telefoniche e gli sms scambiati, nei primi giorni del 2007, tra l'A.G. e gli odierni imputati Costantino Biagio Maria e Micocci Carmine che avevano curato le pratiche presentate a nome della società AG S.R.L., dirette all'ottenimento di prestazioni a sostegno del reddito di fantomatici dipendenti: in particolare, il Costantino non solo ebbe ad informare A.G. della verifica avviata dall'Inps con riferimento alla posizione del Calzaturificio AG S.r.l., ma ricevette dall'Acquaviva prima la proposta di presentazione di un'istanza con la quale lo stesso, evidentemente spaventato dai possibili esiti di quel controllo, avrebbe voluto comunicare all'Inps che tutte le precedenti richieste si sarebbero dovute considerare nulle, poi anche l'esplicita richiesta di far sparire la pratica dell'ispezione e, ancora, la proposta di ricevere € 1000 che, in tutta evidenza, dovevano servire a corrompere l'ispettore Mariano che aveva avviato un controllo, proposta non accolta dal Costantino ma che, proprio perché illecita, sta a confermare la abitudine di pregressi rapporti illeciti tra A. e Costantino, nonché la consapevolezza in capo allo stesso, effettivamente competente solo per la fase della liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito, che le pratiche che si concludevano con il pagamento diretto della cassa integrazione celavano un'operazione illecita (si appurava che il Calzaturificio AG riusciva ad ottenere il pagamento per due volte della

G. 37344

stessa prestazione di CIG sia attraverso il conguaglio degli importi di CIG apparentemente anticipati dall'azienda, sia attraverso la presentazione della domanda di pagamento diretto della stessa».

4. – Orbene, reputa il Collegio che le risultanze del processo penale, ampiamente trasfuse dall'attore pubblico in questa sede, siano inidonee a corroborare la tesi della responsabilità erariale dell'odierno convenuto, oggetto del presente giudizio.

4.1 – È incontestato che a partire dal 2003 il sig. Costantino si sia occupato della CIG limitatamente all'erogazione delle *indennità con pagamento diretto ai dipendenti*, già autorizzato dagli organi competenti.

Come risulta dagli atti di causa (si vedano, tra gli altri, oltre alla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018 – pp. 144-145, il verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. assunte il 9.4.2008 nei confronti del sig. G. De Donatis nonché il verbale di udienza del 9.2.2015), il procedimento ordinario prevedeva che le indennità ai dipendenti di un'azienda ammessa alla CIG fossero anticipate dal datore di lavoro e poi conguagliate dall'azienda con il pagamento di quanto dalla stessa dovuto all'INPS a titolo di contributi.

In ipotesi eccezionali l'impresa, dopo essere stata ammessa alla CIG e in alternativa al meccanismo del conguaglio, poteva chiedere all'INPS il versamento diretto delle indennità ai lavoratori (meccanismo del c.d. pagamento diretto).

La domanda di pagamento diretto era soggetta all'autorizzazione sia della Commissione provinciale per la Cassa integrazione (come per tutte le domande di cassa integrazione), sia della Direzione centrale dell'Istituto avente sede in Roma.

G. 37344

4.2 – È del pari incontestato che presso la sede INPS di Casarano le pratiche di CIG facessero capo al *Reparto Aziende*, nella persona del funzionario sig. Micocci, che curava l'intero iter: dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda, all'istruttoria, alla verifica della sussistenza della causale per l'intervento nonché della prevedibile ripresa dell'attività produttiva, alla partecipazione alla seduta della Commissione provinciale chiamata a pronunciarsi sulla domanda.

In caso di autorizzazione, l'azienda procedeva al conguaglio delle somme anticipate, per il periodo autorizzato, ai propri lavoratori e la gestione rimaneva circoscritta al citato Reparto Aziende.

Per contro, laddove l'azienda, dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla CIG, avesse chiesto il pagamento diretto, tale ulteriore domanda veniva valutata dal Reparto Aziende che, dopo aver formulato un parere in merito alla possibilità di accogliere l'istanza, inoltrava la documentazione alla Direzione Centrale dell'Istituto, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale dell'azienda circa l'assenza di conguagli degli importi per i quali veniva chiesto il pagamento diretto.

Sempre presso il Reparto Aziende venivano presentate le dichiarazioni di responsabilità con le quali i dipendenti dichiaravano di non aver ricevuto la prestazione di cassa integrazione richiesta in pagamento diretto, né altre prestazioni non cumulabili o incompatibili con la cassa integrazione.

Una volta autorizzate dalla Direzione centrale, le pratiche di CIG con pagamento diretto venivano trasmesse dal Reparto Aziende al *Reparto Prestazioni a sostegno del reddito*; il funzionario addetto (l'odierno convenuto) inseriva i nominativi e i dati dei lavoratori nell'apposita procedura,

G. 37344

elaborando il pagamento mediante un documento che veniva poi trasmesso in Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati.

4.3 – Risulta, pertanto, evidente che le mansioni del sig. Costantino si esaurissero nell'esecuzione di provvedimenti sottoscritti dalle competenti Direzioni (provinciale e centrale) al cui *iter* formativo egli non partecipava; egli era, in sostanza, chiamato a svolgere un ruolo di mero esecutore di determinazioni alla cui formazione non aveva contribuito.

Tale conclusione trova conferma nelle dichiarazioni rese dalla dott.ssa A. De Nuzzo, funzionaria addetta al Reparto Prestazioni della sede INPS di Casarano (cfr. verbali di udienza dell'11.2.2013 e del 9.2.2015); dichiarazioni richiamate dalla sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 100/2018 (v. pp. 146-147), in cui si legge che:

- «*il Reparto Prestazioni si occupava del pagamento diretto della CIG ma non anche dell'istruttoria [...] la pratica del pagamento diretto giungeva al reparto Prestazioni dopo essere stata istruita dal Reparto Aziende ed autorizzata dalla Direzione Centrale dell'Inps*»;

- «*Il Reparto Aziende verificava, tra l'altro, la sussistenza di elementi preesistenti rilevanti ai fini della validità dell'autorizzazione [...] mentre il Reparto Prestazioni verificava solo la effettività del diritto dei singoli lavoratori alla percezione dei trattamenti autorizzati ed in particolare le situazioni di incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni*»;

- «*Solo quando arrivava al Reparto Prestazioni il fascicoletto recante il numero dell'autorizzazione era possibile per il funzionario del Reparto Prestazioni accedere al programma informatico per la liquidazione del pagamento diretto. A quel punto vi era la possibilità di effettuare le verifiche:*

G. 37344

in relazione a ciascun lavoratore si poteva visionare l'estratto contributivo»;

- «Fino ai primi mesi del 2006, il sistema informatico denominato Arca consentiva la visualizzazione dell'estratto contributivo di un lavoratore, ma non era aggiornato in tempo reale, poiché vi era un “gap” di due-tre anni. A partire dai primi mesi del 2006, è stato introdotto il sistema denominato Emens, che presenta un gap di soli due-tre mesi, ma consente di visionare solo i dati contributivi relativi al periodo successivo alla sua introduzione».

In altri termini, il sig. Costantino non solo interveniva a valle di un procedimento che non lo vedeva in alcun modo partecipe ma non aveva altresì la possibilità, a causa dei significativi ritardi nell'aggiornamento dei dati del sistema informatico all'epoca in uso, di effettuare quei controlli della documentazione (estratto contributivo dei lavoratori) che avrebbero consentito di fare emergere fenomeni di indebite erogazioni da parte dell'INPS.

4.4 – Al fine di ritenere integrata la responsabilità erariale dell'odierno convenuto la Procura regionale ha poi valorizzato i passaggi della sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 100/2018 che – pur ritenendo prescritto il reato di rivelazione di segreto d'ufficio con riferimento alla comunicazione che il sig. Costantino fece al sig. Acquaviva in merito all'ispezione interna INPS e all'attenzione riservata in quella circostanza alla pratica di CIG in pagamento diretto relativa alla ditta (Calzaturificio AG S.r.l) di cui lo stesso Acquaviva era legale rappresentante – ha tratto dal detto episodio elementi a sostegno della tesi della sua partecipazione al citato sodalizio criminoso.

Tuttavia, ai fini dell'odierno giudizio, appare decisiva la circostanza che, con riferimento alla pratica di CIG in questione, nessun pagamento sia stato disposto dal Reparto Prestazioni a cui era addetto il sig. Costantino.

G. 37344

4.5 – Inoltre, con il citato decreto istruttorio del 24.1.2023 la Procura aveva chiesto all'INPS di chiarire:

«1) Numero totale di pratiche CIG (e tipologia delle stesse: ad esempio, ordinaria, edilizia, ecc..) assegnate al dott. Costantino nel periodo contestato in sede penale e, di queste, quante (e di quale valore) gli sono state contestate in sede penale;

2) Numero di funzionari assegnati nel periodo di riferimento al disbrigo dei procedimenti relativi alla CIG (ordinaria e/o edilizia), oltre ai sigg.ri Micocci e Costantino, evidenziando le motivazioni per cui nella nota di costituzione del gruppo di lavoro si faccia riferimento a n. 5000 pratiche CIG edilizia».

Con il citato riscontro del 9.3.2023 l'INPS ha rappresentato che il responsabile dell'Agenzia di Casarano ha, quanto:

- al punto 1), *«comunicato di non avere elementi utili e sufficienti a poter fornire i chiarimenti richiesti»;*

- al punto 2, precisato che *«oltre ai Sig.ri Micocci e Costantino, nessun altro dipendente era stato assegnato al disbrigo dei procedimenti relativi alla CIG (ordinaria e/o edilizia)»* e che il gruppo di lavoro costituito nel febbraio 2009 aveva il compito di *«smaltire le 5.000 pratiche di CIG edilizia, le uniche in giacenza accumulate a causa dei ritardi per le note vicende».*

Nell'atto di citazione si afferma che *«Da tale riscontro, sul punto 1 (Numero totale di pratiche CIG (e tipologia delle stesse: ad esempio, ordinaria, edilizia, ecc..) assegnate al dott. Costantino nel periodo contestato in sede penale) non si hanno chiarimenti. Si deve quindi valorizzare quanto dedotto circa il decorso dell'assegnazione del Costantino alla liquidazione dei trattamenti dal 2003 [...] E deve anche ritenersi, aderendo in parte a quanto dedotto, che il*

G. 37344

Costantino abbia rivestito un ruolo di minor rilievo rispetto all'intera vicenda sia nella associazione illecita, sia all'interno dell'INPS».

In ragione di ciò, con riferimento alla sotto-voce 2 del danno da disservizio (individuata nella quota parte degli emolumenti percepiti dal 2001 al 3.2.2009 da parte del sig. Costantino), in sede di citazione la Procura ha ridotto sia il totale delle retribuzioni (da € 101.711,39 a € 76.545,69, sottraendo gli importi corrisposti negli anni 2001-2002: € 25.165,68) su cui era stata inizialmente calcolata la quota parte, sia quest'ultima (individuandola non più nel 50% ma nel 20% della retribuzione ricalcolata e, dunque, in € 15.309,138).

Tuttavia, il citato riscontro INPS non collima con quanto dichiarato nel corso dell'udienza penale del 19.12.2012 dall'ispettore INPS (sig. F. Mariano) incaricato di eseguire la più volte citata verifica interna.

In quella sede l'ispettore dichiarò infatti che *«Il funzionario INPS che curava sia l'istruttoria della domanda della cassa integrazione ordinaria che quella dell'edilizia per quanto riguarda le intemperie era il signor Carmine Micocci ed era anche il funzionario che curava l'istruttoria delle domande del pagamento diretto, che all'epoca l'autorizzazione veniva concessa dalla Direzione Centrale dell'Istituto mentre adesso è demandata alla competenza dei direttori provinciali».*

Sicché, da un lato, l'INPS non è stato in grado di fornire alcun riscontro alla richiesta istruttoria tesa a conoscere il numero di pratiche CIG assegnate al sig. Costantino nel periodo contestato in sede penale, privando così la Procura di un'informazione rilevante nella prospettiva della definizione del danno da disservizio contestato; dall'altro, il riscontro prodotto dallo stesso Istituto in merito al numero di funzionari assegnati nel periodo di riferimento al disbrigo

G. 37344

dei procedimenti relativi alla CIG mal si concilia con le dichiarazioni rese in sede penale tanto dall'ispettore incaricato di eseguire la verifica interna (dott. Mariano) quanto dalla funzionaria addetta al Reparto Prestazioni (dott.ssa De Nuzzo), concordi nell'affermare un netto riparto di attribuzioni fra le articolazione organizzative a cui erano addetti i sigg. Micocci e Costantino e il ruolo meramente esecutivo di quest'ultimo con riferimento alla sola CIG ordinaria.

5. – Conclusivamente, l'odierna iniziativa coltivata in riassunzione non risulta adeguatamente supportata quanto alla dimostrazione di una condotta del sig. Costantino idonea a porsi quale antecedente causale del pregiudizio erariale per cui è causa (a differenza del sig. Micocci, sulle statuizioni di condanna del quale – contenute nella sentenza n. 67/2024 di questa Sezione e non oggetto di iniziative impugnatorie – è maturato il giudicato: cfr. Sez. II giur. centr. app., sent. n. 79/2025).

Invero, l'appartenenza del convenuto al vincolo associativo *ex art. 416 c.p.*, acclarata con pronuncia penale coperta da giudicato, non ha attitudine *ex se* a disvelare l'esistenza del danno da disservizio contestato al sig. Costantino e del rapporto causale tra la condotta da questi serbata e il medesimo danno; trattasi di elementi indefettibili per l'affermazione della responsabilità erariale, in relazione ai quali l'onere della prova non risulta essere stato assolto.

Sul punto si rammenta che *«Alla ricostruzione e contestazione specifica dei fatti costitutivi dell'illecito erariale deve seguire l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attore pubblico, come richiesto dall'art. 2697 c.c.; tale onere deve esplicarsi attraverso la necessaria allegazione documentale in modo da consentire al giudice di procedere autonomamente ad una*

G. 37344

valutazione dei fatti contestati per condividere o meno l'impianto accusatorio;

[...] La giurisprudenza ha precisato che il mancato assolvimento dell'onere della prova, comporta, per la parte inadempiente, la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato, aggiungendo che le lacune probatorie dell'attore non possono agire a suo favore ma al contrario giovano all'incolpato. Pertanto per supplire a contestazioni non supportate da adeguato corredo probatorio non può farsi ricorso ad una inversione dell'onere della prova con evidente violazione dei principi regolatori della materia: non è il convenuto che deve provare di avere agito secondo le regole, ma è il pubblico ministero che deve provare che questi le ha violate (Corte conti, sez. app. Sicilia n. 61/2015)» (Sez. I giur. centr. app., sent. n. 162/2023).

Ne consegue che, in relazione al credito azionato con il giudizio in epigrafe, il sig. Costantino deve esser assolto.

6. – Tenuto conto della soccombenza del convenuto nel giudizio d'appello, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione parziale delle spese, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

Pertanto, i compensi professionali per la difesa nel presente giudizio nonché in quello definito in appello si liquidano, a carico dell'amministrazione di appartenenza, nell'ammontare complessivo di € 2.000,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul giudizio di responsabilità iscritto al **n. 37344** del registro di segreteria, rigetta la domanda attorea e, per l'effetto, assolve il sig. Biagio Maria Costantino come sopra generalizzato.

G. 37344

Liquida, a carico dell'INPS, l'ammontare dei compensi per la difesa del
convenuto nel presente giudizio e in quello definito in appello nella misura di
€ 2.000,00 oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso, nelle camere di consiglio del 24.9.2025 e del 18.12.2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Giovanni Natali)

(Alberto Mingarelli)

Depositata in Segreteria in data 8 gennaio 2026

Il Funzionario

Maria Teresa Savino